



COMUNE DI SANTADI
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
P.ZZA MARCONI, 1 – C.A.P. 09010
TEL. 0781.94201 – FAX 0781.941000

AREA SOCIO ASSISTENZIALE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA

Articolo 1: Generalità

Gli interventi di cui al presente regolamento, sono finalizzati alla tutela e al sostegno del nucleo familiare e della singola persona, che:

- privo/a di reddito versa in una situazione economica di difficoltà;
- pur essendo in possesso di un reddito lo stesso sia tale da non consentire il soddisfacimento dei bisogni essenziali;
- siano in possesso di un reddito minimo e abbiano sostenuto delle spese urgenti, imprevise che incidono in maniera considerevole sul reddito stesso;

attraverso progetti individualizzati atti a rimuovere le cause del disagio socio/economico e garantire oltre che il soddisfacimento dei bisogni primari un adeguato reinserimento sociale familiare o personale.

Articolo 2: Destinatari degli interventi

Sono destinatari degli interventi i nuclei familiari e le singole persone che, trovandosi in una delle situazioni di cui all'art. 1 del presente Regolamento, risiedono nel territorio Comunale siano essi:

- Cittadini Italiani;
- Cittadini stranieri in regola con la normativa in vigore.

Articolo 3: Il nucleo familiare

Per nucleo familiare s'intende la famiglia anagraficamente costituita ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223; fatta eccezione nelle situazioni in cui uno o più familiari pur presenti nella suddetta famiglia anagrafica siano domiciliati altrove e di fatto non contribuiscano al bilancio familiare.

Articolo 4: Determinazione dello stato di bisogno e limite di reddito del nucleo familiare

A determinare lo stato di bisogno e quindi di disagio economico tale da giustificare un intervento del Comune, concorrono:

- il carico familiare;
- la situazione sociale; considerando i vari fattori che generano o accentuano l'emarginazione o lo stato di bisogno quali la solitudine, la vedovanza, l'assenza di una rete familiare e/o sociale di sostegno, la presenza di più di tre figli minori o di figli maggiori ma senza un'occupazione, la presenza nel nucleo familiare di un

disabile grave (ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. 104/92) o di un invalido con percentuali pari o sup. al 75%, la presenza nel nucleo familiare di persone affette da malattie gravi acute temporanee o croniche, la disoccupazione, l'alcol/tossicodipendenza.

Per accedere agli interventi di natura economica di cui al presente regolamento il limite massimo è fissato in **€ 4500,00** quale reddito ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) comprensivo dei redditi esenti IRPEF, riferito all'ultima dichiarazione dei redditi disponibile.

Saranno ammessi al beneficio anche coloro il cui ISEE, comprensivo dei redditi esenti IRPEF superi € 4500,00 fino ad un max di **€ 5500,00** annui se, tra l'ultima dichiarazione dei redditi e il momento della presentazione della domanda, siano intervenute variazioni significative nella composizione del nucleo o nella situazione reddituale o patrimoniale dalla quale si evinca una situazione di disagio socio-economico. Tali variazioni potranno essere prese in considerazione se acquisite attraverso idonea documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione e previa verifica da parte del Servizio Sociale Comunale.

Articolo 5: Forme d'intervento

Gli interventi d'assistenza economica si articolano in:

- Assistenza economica per servizio civico comunale;
- Assistenza economica mediante la facilitazione nei pagamenti dei servizi comunali e non (mensa scolastica, colonia marina, attività sportive ...), e mediante la fruizione di beni di proprietà del Comune (alloggi);
- Assistenza economica straordinaria d'urgenza per fronteggiare situazioni che richiedono una soluzione immediata;
- Assistenza economica sotto forma di Buono farmaci;
- Assistenza Economica sotto forma di Buoni Alimentari o Buoni Pasto;
- Assistenza economica per spese sanitarie e/o a titolo di rimborso spese di viaggio per patologie.
- Assistenza economica a sostegno delle famiglie affidatarie di minori;
- Assistenza economica per inserimento in struttura;
- Assistenza economica ordinaria continuativa cioè nel medio periodo;
- Assistenza economica mediante l'inserimento nel Progetto FormaLavoro.

Articolo 6: Assistenza economica per servizio civico comunale

L'assegno economico per servizio Civico è un intervento socio assistenziale erogato, in alternativa all'assistenza economica di cui agli articoli precedenti rivolto a soggetti in età lavorativa, non occupati ed abili al lavoro, sprovvisti dei necessari mezzi di sussistenza, nonché a persone invalide, disabili o in stato di svantaggio. Tale attività che intende tutelare, attraverso un ruolo sociale significativo, l'autonomia psico-fisica e sociale dei beneficiari è disciplinata dal Regolamento Comunale approvato con Atto C.C. n.29 del 30/07/2010.

Art. 7: Assistenza economica mediante la facilitazione nei pagamenti dei servizi comunali e non (mensa scolastica, colonia marina, attività sportive ...), e mediante la fruizione di beni di proprietà del Comune (alloggi ...)

L'intervento in questione intende facilitare la partecipazione di quelle categorie d'utenza che, trovandosi in particolari situazioni di disagio economico/sociale, incontrano

serie difficoltà a far fronte alle spese inerenti servizi quali la mensa scolastica, la colonia marina, le attività sportive; servizi/attività ritenuti importanti per un adeguato percorso di crescita e inserimento sociale.

I beneficiari, a seconda della particolarità della situazione (situazione reddituale, n. minori che usufruiscono del servizio ecc.), potranno usufruire di un esonero totale o parziale del costo del servizio.

Vi sono delle situazioni in cui delle persone sole o nuclei familiari attraversano delle situazioni improvvise di grave disagio economico e sociale e soprattutto abitativo e non hanno le risorse proprie per farvi fronte; in questi di casi, a seguito di attenta valutazione da parte dei Servizi Sociali, si può consentire agli aventi diritto la fruizione gratuita di idonei alloggi di proprietà del Comune. Salvo casi eccezionali, si tratta di situazioni temporanee (max 6 mesi).

Art. 8: Assistenza economica straordinaria per fronteggiare situazioni eccezionali ed imprevedibili e che richiedono una soluzione immediata

L'Assistenza economica straordinaria è un intervento rivolto a nuclei familiari o a persone sole che si trovino a dover fronteggiare un'improvvisa situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito ed il ménage familiare quali:

- la perdita improvvisa del lavoro di uno dei componenti il nucleo familiare,
- il sopraggiungere di episodi di malattia che pregiudicano lo svolgimento di attività lavorative di uno dei componenti il nucleo familiare (in caso di persone che svolgono attività lavorativa occasionale),
- il verificarsi di spese improvvise necessarie e urgenti (escluse spese sanitarie per le quali è previsto apposito intervento, sanzioni o altre morosità da imputarsi alla negligenza del richiedente o di uno dei suoi familiari, ratte legate a finanziarie o altri prestiti personali).
- Stato di separazione, anche di fatto, dei coniugi,
- Gravi patologie che comportino spese non coperte dal S.S.N.;
- Eventi catastrofici che incidano sulle normali condizioni di vita del nucleo familiare (incendi, crollo dell'abitazione, incidente automobilistico, alluvione, perdita del capofamiglia, perdita di attrezzature di lavoro, sfratto ecc)
- Ogni altro evento non specificatamente previsto, assimilabile ai precedenti.

L'erogazione del sussidio avviene in un'unica soluzione se l'importo da attribuire è uguale € 300,00. Se supera tale importo ci saranno due o più soluzioni previa verifica da parte del Servizio Sociale in merito al permanere dello stato di bisogno.

Tali interventi, tranne che per motivate e straordinarie situazioni, non sono ripetibili nell'arco dell'anno e non possono superare il limite max di € 1.000,00.

Art. 9: Assistenza economica sotto forma di Buono Farmaci

L'Assistenza Economica sotto forma di Buono Farmaci ha come obiettivo quello di sostenere la persona o il nucleo familiare che, trovandosi in una situazione di disagio economico, deve/ono sottoporsi, a causa di particolari condizioni di salute, a terapia farmacologica di durata variabile a seconda del caso, regolarmente prescritta, non inclusa nella categorie dei farmaci mutuabili.

Il beneficiario sarà tenuto ad utilizzare il Buono in questione presso la Farmacia convenzionata.

Il tetto massimo erogabile per i contributi economici sotto forma di Buono Farmaci è stabilito in max € 100,00 al mese per la durata del trattamento e a condizione che permanga lo stato di disagio economico.

Art. 10: Assistenza Economica sotto forma di Buoni Alimentari

L'assistenza economica sotto forma di Buoni Alimentari viene erogata a nuclei familiari o persone sole che trovandosi in una situazione di disagio economico e sociale non possono soddisfare nel breve periodo autonomamente il bisogno primario dell'alimentazione e non possono accedere agli altri interventi comunali di assistenza economica.

Nel caso di Buono Alimentare, il cui importo può variare a seconda della situazione, lo stesso può essere utilizzato dal beneficiario presso un esercizio commerciale individuato dal Comune e consente l'acquisto esclusivamente di generi alimentari determinati e ritenuti di primaria necessità.

In alternativa al Buono Alimentare, potranno essere concessi dei Buoni Pasto, qualora il beneficiario o un suo familiare sia impossibilitato a recarsi presso il servizio preposto per il ritiro dei pasti, gli stessi verranno consegnati direttamente a domicilio.

Il Buono Alimentare può avere l'importo max di € 100,00. Il Buono Pasto può comprendere max 10 pasti.

Art. 11: Assistenza economica per spese sanitarie e/o a titolo di rimborso spese di viaggio per patologie

E' un intervento rivolto ai nuclei familiari o persone singole che si trovino a dover affrontare delle spese quali:

- prestazioni sanitarie di tipo diagnostico, terapeutico o riabilitativo, effettuate su richiesta di medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale;
- spese di viaggio per sottoporsi a controlli e/o trattamenti effettuati su richiesta di medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.

In entrambi i casi sopra menzionati le prestazioni devono essere fruite presso struttura pubblica o convenzionata con il S.S.N.. Le spese, documentate, devono essere tali da incidere considerevolmente sul reddito familiare.

I rimborsi delle spese sanitarie può essere max del 60% di quelle sostenute e documentate.

Per il rimborso delle spese di viaggio sostenute e documentate verranno utilizzati i criteri di cui alla L.R. 27/83. Nello specifico:

I rimborsi delle spese di viaggio sono concessi a coloro che avendo presentato regolare istanza ed essendo in possesso dei requisiti generali per accedere alle prestazioni di natura economica oggetto del presente regolamento, non abbiano diritto a rimborsi per lo stesso titolo da parte di enti previdenziali o assicurativi. I rimborsi per le spese di viaggio sono determinati nella misura del cento per cento del costo del biglietto su mezzi pubblici, ovvero nella misura di € 0,15 a chilometro per l'uso di automezzo privato.

Art. 12: Assistenza economica a sostegno delle famiglie affidatarie di minori

E' un intervento volto a fornire alle famiglie affidatarie di minori un adeguato supporto economico finalizzato al mantenimento della persona affidata. Nel caso in cui tra il minore affidato e la famiglia affidataria non esistano vincoli di parentela ovvero qualora gli affidatari non siano ascendenti diretti del minore affidato, l'assistenza economica per il mantenimento della persona affidata è prestata dal Comune in misura max di € 400,00. Tale quota può essere incrementata di un ulteriore quaranta per cento in presenza di particolari necessità dell'affidato relative a stati di difficoltà di ordine relazionale ed a condizioni di non autosufficienza. Nel caso che il soggetto affidatario sia un ascendente diretto, quindi obbligato agli

alimenti ai sensi dell'art. 433 e seguenti del codice civile, l'assistenza economica può essere comunque erogata qualora il reddito familiare del soggetto affidatario, non superi l'importo stabilito dalle tabelle del minimo vitale (in base alle tabelle R.A.S.) in vigore al momento della presentazione della domanda. Nel caso di affidamento di due o più persone al medesimo nucleo familiare il contributo economico può essere corrisposto in misura ridotta rispetto a quella prevista nei punti precedenti e fino alla concorrenza dell'importo ritenuto sufficiente a soddisfare le loro esigenze economiche.

Art. 13: Assistenza economica per copertura spese inerenti inserimenti in struttura

Si tratta di interventi di natura economica erogati in favore di:

- persone adulte/anziane che, a seguito di gravi episodi di malattia devono essere inseriti temporaneamente in idonea struttura sanitaria e non dispongono delle risorse economiche necessarie alla copertura delle spese;
- persone adulte/anziane non autosufficienti che si ritrovano improvvisamente da sole e non hanno una rete familiare di supporto che possa provvedere al loro accudimento; anche in questo caso il requisito di base è la mancanza di risorse economiche proprie o dei familiari tenuti all'obbligo degli alimenti ai sensi della normativa vigente, necessarie alla copertura delle spese;
- persone anziane residenti nel Comune di Santadi, ospiti della Struttura Comunale Casa per l'Anziano che non dispongono di risorse economiche proprie o dei familiari tenuti all'obbligo degli alimenti ai sensi della normativa vigente, necessarie alla copertura delle spese;
- Minori che, a seguito di disposizioni del Tribunale per i Minori vengano allontanati dal nucleo familiare e inseriti in idonea struttura educativa comunitaria e il cui nucleo familiare di appartenenza o i familiari tenuti all'obbligo degli alimenti ai sensi della normativa vigente, non dispongano delle risorse necessarie alla copertura delle spese

Articolo 14: Assistenza economica ordinaria continuativa

L'assistenza economica continuativa consiste in un sussidio mensile da erogare a nuclei familiari o persone sole che non possono soddisfare autonomamente i bisogni fondamentali quali quelli relativi all'alimentazione, al vestiario, all'igiene ed alla vita di relazione e che non possiedano i requisiti per l'accesso ad altri interventi come il servizio civico comunale.

L'erogazione del sussidio decorre dal mese successivo alla data di presentazione della domanda e, salvo casi particolari valutati dall'Ufficio Sociale, non potrà superare i sei mesi nell'arco dell'anno solare, inoltre potrà essere interrotta in qualunque momento qualora si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno sono cessate. In ogni caso, il Servizio Sociale procede a verifiche periodiche sulle condizioni e sui risultati raggiunti.

Il contributo predetto è subordinato alla condizione che il richiedente non abbia familiari tenuti agli alimenti (art. 433 e seguenti C.C.) o laddove vi siano, questi siano a loro volta in condizioni economiche tali da essere impossibilitati a provvedere agli alimenti.

Qualora detti parenti, seppure in condizione di capacità economica, si rifiutassero di adempiere ai loro obblighi, l'Amministrazione Comunale procederà comunque all'erogazione della prestazione, fatta salva l'azione di rivalsa per il recupero delle spese sostenute indebitamente.

Per i beneficiari dell'intervento viene predisposto dal Comune un progetto personalizzato di aiuto, elaborato sulla base delle caratteristiche personali e/o familiari,

che può prevedere l'assunzione di impegni personali volti ad una maggiore responsabilizzazione, quali:

- permanenza, o dove necessario il rientro, nel sistema scolastico e formativo di componenti il nucleo familiare
- educazione alla cura della persona, all'assistenza sanitaria
- miglioramento dell'integrazione socio-relazionale, anche attraverso l'inserimento in attività di aggregazione sociale e di volontariato.

Art. 15: Assistenza Economica mediante l'inserimento nel Progetto FormaLavoro

Tale forma di assistenza economica si concretizza nell'inserimento dei beneficiari nel Progetto Comunale FormaLavoro coordinato dall'Ufficio Sociale in collaborazione con l'Ufficio Tecnico. Il progetto consiste nell'impiego (mediante regolare contratto di assunzione) delle persone che ne fanno richiesta e che possiedono i requisiti di disagio socio/economico per accedere agli interventi di natura economica, in attività nelle quali sia presente la formazione e il lavoro ossia la pratica; ciò per consentire ai beneficiari di acquisire delle basi di conoscenze teoriche associate alla pratica che possano garantire un accesso più facilitato nel mondo del lavoro. Le attività riguardano prevalentemente la cura del verde, semplici lavori di edilizia (tinteggiatura, realizzazione elementari opere murarie...), di falegnameria (manutenzione di infissi...). A seconda della specifica situazione, l'inserimento può avere una durata variabile da tre a 12 mesi, con un impegno di circa 3 ore al giorno e un relativo compenso/assistenza di € 500,00 mensili circa. Anche per questa tipologia d'intervento, verrà predisposto apposito piano d'intervento personalizzato per ciascun beneficiario.

Art. 16: Istruttoria della domanda (e documentazione da allegare alla richiesta)

Le richieste d'intervento economico devono essere redatte su apposita modulistica disponibile c/o l'Ufficio Servizi Sociali del Comune. Le stesse vengono istruite dal Servizio Sociale Comunale che provvederà alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissione all'intervento richiesto entro 30 giorni dalla presentazione. Allo scopo di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la situazione di fatto, saranno eseguite visite domiciliari e nel caso in cui il tenore di vita effettivo sia in contrasto con lo stato di indigenza dichiarato può essere disposta la revoca al beneficio richiesto.

I Servizi Sociali nell'ipotesi in cui la richiesta possa essere accolta, redige un progetto di intervento con la specificazione dell'entità del contributo assegnato.

Gli interventi di natura economica non sono cumulativi se non in casi eccezionali e di emergenza accertate dal servizio Sociale. Coloro che beneficiano di un intervento economico straordinario, tuttavia, non possono ricevere eventuali sussidi ordinari per il mese di erogazione dei contributi straordinari.

I contributi verranno concessi fino ad esaurimento delle somme disponibili in bilancio e fondi riservati RAS.

Art. 17: Criteri per la formazione della graduatoria, valutazione requisiti Vedi allegato

Articolo: 18 Verifica dell'intervento

Il Servizio Sociale Comunale effettuerà delle verifiche periodiche del progetto d'intervento
al fine di valutarne l'andamento.

Articolo 19: Modifica, sospensione, revoca dell'intervento

I Servizi Sociali, con provvedimento del Responsabile del Servizio, possono decidere di modificare, sospendere o revocare il beneficio concesso, qualora si evidenzino:

- La non realizzabilità del progetto;
- siano intervenute variazioni significative nella composizione del nucleo o nella situazione reddituale o patrimoniale tali da determinare il superamento della condizione di disagio economico come sopra definita;
- L'inadeguata collaborazione da parte del destinatario dell'intervento;
- L'accertata mancata corrispondenza tra le dichiarazioni rese dal richiedente e la situazione di fatto.

Articolo 20: Azione di rivalsa

I cittadini che abbiano indebitamente fruito d'interventi socio assistenziali, sulla base di dichiarazioni mendaci sono tenuti a rimborsare con effetto immediato le somme introitate fatte salve le conseguenze di carattere penale di cui all'art.496 del codice penale.

Articolo 21 : modalità di pagamento

Il pagamento delle somme concesse all'utente, dopo l'adozione dei relativi provvedimenti, avverrà a mezzo di emissione di mandato da parte dell'Ufficio Ragioneria, esigibile presso la tesoreria Comunale.

Articolo: 17: criteri per la formazione della graduatoria, valutazione requisiti

Il Comune, acquisite le richieste, procederà alla loro valutazione e attribuzione dei punteggi in base alle situazioni sotto specificate:

A) In relazione al certificato ISEE e redditi esenti IRPEF presentati, verranno attribuiti i seguenti punteggi:

ISEE da € 0,00 a € 1500,00	PUNTI 3
ISEE da € 1501,00 a € 3000,00	PUNTI 2
ISEE da € 3001,00 a € 4500,00	PUNTI 1
In presenza di particolari o complesse situazioni di bisogno, valutate dal Servizio Sociale Professionale il limite ISEE può essere innalzato fino a € 5.500,00. PUNTI 0,50	

B) Criteri situazione familiare

1 – Nuclei monogenitoriali con figli minori a carico	PUNTI 5
1.1 per ogni minore oltre il primo	PUNTI 2
2 – Nuclei familiari con figli minori a carico	PUNTI 4
2.1 per ogni minore oltre il primo	PUNTI 1
3 – Nuclei familiari con 6 o più componenti	PUNTI 4
4 – Persone che vivono sole	PUNTI 4
5 – Presenza di invalidi civili dal 45% al 74%	PUNTI 1 PER INVALIDO PRESENTE NEL NUCLEO FAMILIARE
6 - Presenza di invalidi civili dal 75% al 100%	PUNTI 2 PER INVALIDO PRESENTE NEL NUCLEO FAMILIARE
7 – Presenza di familiari in grave stato di salute documentato	PUNTI 1 PER OGNI FAMILIARE
8 – Presenza di un anziano di età uguale o sup. ai 70 anni	PUNTI 1 PER OGNI ANZIANO PRESENTE NEL NUCLEO FAMILIARE
9 – presenza in famiglia di ex detenuti disoccupati	PUNTI 1 PER PER OGNI CASO NEL NUCLEO FAMILIARE
10 - presenza in famiglia di ex tossicodipendenti/alcol dipendenti che siano regolarmente inseriti in un percorso di recupero	PUNTI 1 PER OGNI CASO NEL NUCLEO FAMILIARE

I punteggi attribuiti sulla base dei criteri previsti ai punti 1 e 2 non sono cumulabili.

C) Criteri situazione sociale (max 5 punti)

1 – mancanza di reti sociali e/o familiari di supporto	PUNTI 1
2 – precarietà lavorativa di uno o più componenti il nucleo familiare, ossia: - Persona di età sup. ai 45 anni che non ha un lavoro; - Mancanza di un contratto di lavoro della durata di almeno 6 mesi negli ultimi 3 anni.	PUNTI 1 per ogni caso
3 – situazione abitativa non adeguata alle esigenze del nucleo familiare, ossia: - densità abitativa che rilevi una situazione di	PUNTI 0,75

Allegato al Regolamento Comunale
per l'attuazione di interventi
di natura economica
Atto C.C. n. 45 del 17/12/2010

sovraffollamento; - difficoltà di accesso e/o scarsa agibilità	PUNTI 0,50
---	-------------------

Al punteggio ottenuto sommando le categorie di appartenenza sopra indicate dovrà essere sottratto il punteggio riferito alla presenza delle seguenti eventualità

1 – presenza di un autoveicolo, intestato ad uno dei componenti il nucleo familiare, di cilindrata sup. a 1200 cc, immatricolato da meno di tre anni.	Meno 2 PUNTI
2 – presenza di un autoveicolo, intestato ad uno dei componenti il nucleo familiare, di cilindrata inf. a 1199 cc, immatricolato da meno di tre anni.	Meno 1 PUNTI